

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3235

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRANCACCIO, CIAMPAGLIA, CIMMINO, D'AMATO
CARLO, D'ANGELO, DE LORENZO, DI DONATO,
FRANCESE, GEREMICCA, GRIPPO MARTUSCELLI,
RUSSO RAFFAELE, VITO**

Presentata l'11 ottobre 1988

**Disposizioni per consentire la conclusione del programma
straordinario nell'area metropolitana di Napoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, e la mancata reiterazione del medesimo hanno bloccato il completamento del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le conseguenze del blocco sono assai gravi specialmente per le maestranze, per i dipendenti dei Commissariati straordinari finora preposti all'attuazione del programma, per le imprese impegnate.

Anche i più urgenti provvedimenti amministrativi, relativi ad operazioni già compiute od in corso di attuazione, risultano bloccati per l'incertezza in ordine

all'autorità competente per la loro adozione.

Pertanto, come è sollecitato da ogni parte e specialmente dagli organi istituzionali locali, dagli ordini professionali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni imprenditoriali, è urgente e necessaria l'entrata in vigore delle norme occorrenti per il completamento del detto programma, con il divieto di procedere a nuove iniziative e la disciplina dell'utilizzazione delle esistenti strutture dei commissariati.

A questo fine — di fronte alla mancata reiterazione del citato decreto-legge — appare opportuno presentare questa proposta di legge, recante le medesime norme

del decreto stesso, limitatamente alla parte riguardante il programma straordinario per Napoli, che già aveva ricevuto l'approvazione di questa Camera dei deputati in sede di conversione.

È chiaro che resta auspicabile una reiterazione del decreto stesso nei limiti suindicati in modo da poter anticipare l'entrata in vigore delle relative disposizioni.

Le sottolineate ragioni di urgenza consigliano di rinviare ad un successivo provvedimento un riesame complessivo del programma straordinario per Napoli, in modo da emanare le norme eventualmente occorrenti per accrescere l'entità e la qualità degli effetti positivi prodotti dall'attuazione del programma e per eventuali iniziative di coordinamento o di definitivo completamento.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo, 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della medesima legge, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della presente legge, e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previa deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle am-

ministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986,

n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri aggiuntivi ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della presente legge. I delegati del Presidente del Consiglio dei ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

ART. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione

secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicurano la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219 del 1981.

5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati.

ART. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso e utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività-economica, il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, possono assicu-

rare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, aggiunto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato.

ART. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1989. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

ART. 5.

1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino all'effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori, mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del citato articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985,

n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. La conferma in servizio di cui al comma 1 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del « Progetto Pozzuoli », convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.